

DECRETO 1° febbraio 2013.

Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonché l'art. 25, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;

Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011 e la necessità di modificarlo come segue a seguito dell'accordo raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessità di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;

Considerato altresì che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti è ribadito l'obbligo di cui all'art. 13 della direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori;


Vista la necessità di assicurare l'uniformità dell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti con quello redatto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la rilevanza a tale fine della concertazione con gli Stati membri e con la Commissione europea anche nell'ipotesi prevista dal successivo art. 3 del presente decreto;

Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base delle raccomandazioni e della metodologia GAFI riviste nel 2003, nonché le ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati;

Considerato che la lista comune non include gli Stati appartenenti all'area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla direttiva 2005/60/CE;

Considerato che la commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) dell'art. 40 o dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima;

Considerato che l'art. 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, quando la commissione adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, i destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi del paese terzo oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo decreto;



Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art. 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate;

Considerato che l'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli intermediari finanziari di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabiliscano che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione prevedendo altresì l'obbligo, per tali soggetti, qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, di darne notizia all'autorità di vigilanza di settore in Italia e di adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Considerato che l'art. 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi;

Considerato che l'art. 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 15 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:

1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea,
8. Messico;
9. Singapore;
10. Stati Uniti d'America;
11. Repubblica del Sudafrica;
12. Svizzera.


Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 include altresì, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, i seguenti territori:

1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curacao;
8. Sint Maarten;
9. Bonaire;
10. Sint Eustatius;
11. Saba.

Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.



Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

13A01304

DECRETO 1° febbraio 2013.

Disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, come modificato dal Regolamento (Ce) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'Euro contro la falsificazione;

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, articoli 7 ed 8;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2002, Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 24 novembre 2006, n.286, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, in particolare l'art. 2, comma 152, come modificato dall'art. 97, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto l'art. 17 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 26 settembre 2002, Modalità e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o sequestrate da parte delle Forze di Polizia;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Codice CAB: (acronimo di Codice Avviamento Bancario) numero, composto da cinque cifre, che identifica univocamente una filiale o agenzia di una banca o istituto di credito. Questo numero è utilizzato assieme al codice ABI per indicare in maniera concisa e univoca la particolare succursale.

b) Codice ABI: (acronimo di Associazione Bancaria Italiana) è un numero composto da cinque cifre, la prima delle quali è sempre 0 (zero). Tale numero rappresenta univocamente la banca o l'istituto di credito a cui è stato assegnato.

c) Dati ed informazioni: elementi di dettaglio relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsità;

d) Gestore del contante: soggetto obbligato al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità ed alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE quale ente segnalante;

e) Sede centrale: ufficio principale del gestore del contante obbligato al ritiro ed alla trasmissione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsità, interfaccia unico con il Ministero dell'Economia e Finanze per l'abilitazione e l'accreditamento al sistema SIRFE;

f) UCAMP: «Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento», istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/ Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali».

g) SIRFE: acronimo di Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro, archivio informatizzato per la raccolta dei dati e delle informazioni relative ai casi di sospetta falsità di banconote e monete denominate in Euro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V/UCAMP;

h) Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Art. 2.

Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro

I gestori del contante, obbligati al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità, che provvedono alla compilazione dei relativi verbali tramite il sistema SIRFE sono:

a) le banche;

